

N° 37/2014

Napoli 27 Ottobre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli......

Oggi parliamo di.....

LA CONTINUITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO TRA IMPRESA CEDENTE E SUBENTRANTE, IN CASO DI PASSAGGIO DIRETTO, NON ESCLUDE L'OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' DI PREAVVISO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 21092 DEL 7 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 21092 del 7 Ottobre 2014**, ha confermato che <u>l'obbligo di versamento dell'indennità di mancato</u> <u>preavviso, ex art. 2118 c.c., sussiste</u> anche per il lavoratore licenziato <u>in caso di passaggio diretto</u> all'azienda che subentra nell'appalto cessato.

Nella vicenda in esame, due lavoratori chiedevano ed ottenevano l'emissione di **decreti ingiuntivi per il pagamento dell'indennità** di preavviso da parte della società che li aveva licenziati per un cambio di appalto.

Il Tribunale della Spezia e la Corte di Appello di Genova, con giudizi concordi, accoglievano il ricorso della società e <u>revocavano i decreti ingiuntivi</u> opposti, ritenendo che gli importi richiesti non fossero dovuti, perché <u>era stata concordata con il sindacato la garanzia della riassunzione presso altra società.</u>

I lavoratori, insoddisfatti, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza e replicato che **non è preclusivo** ai fini della spettanza di tale

indennità <u>l'accordo sindacale</u> che stabilisca la <u>riassunzione</u> del lavoratore, licenziato per ragioni inerenti l'attività produttiva od organizzativa, da parte di altra società subentrante.

Orbene, <u>i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso</u> dei lavoratori e ribadito che <u>l'art. 2118 c.c., prevede l'obbligo</u> per il datore di lavoro <u>di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso</u> senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa.

<u>Tale indennità</u>, hanno concluso gli Ermellini, <u>spetta al lavoratore</u> <u>licenziato anche in caso di passaggio diretto</u> del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.

IL DATORE DI LAVORO NON E' RESPONSABILE DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL DIPENDENTE ESCLUSIVAMENTE A CAUSA DI UN SUO COMPORTAMENTO ABNORME E DEL TUTTO AVULSO DALLA "NORMALITA" DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 21647 DEL 14 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, sentenza n° 21647 del 14 ottobre 2014, ha (ri)statuito che <u>il datore di lavoro non è responsabile dell'infortunio occorso al proprio prestatore esclusivamente a causa di un suo comportamento arbitrario, abnorme e del tutto avulso dalla normale prestazione lavorativa.</u>

Nel caso in disamina, un dipendente restava gravemente infortunato, a seguito della <u>caduta da un'altezza di circa 8/10 metri</u>, nel mentre era intento ad ispezionare un caminetto posto sul tetto di un edificio.

L'INAIL, "chiamata" a pagare l'infortunato, esercitava l'<u>azione di regresso</u> – *ex* artt. 10 e 11 del D.P.R. N° 1142/65 – nei confronti del datore di lavoro.

Soccombente in entrambi i gradi di merito l'Istituto assicuratore ricorreva in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nell'accogliere parzialmente il ricorso, hanno sottolineato che <u>il datore di lavoro è responsabile</u> (anche) dell'infortunio occorso al

lavoratore a seguito di sua negligenza e/o imperizia. Ex adverso non può rinvenirsi responsabilità datoriale laddove l'evento traumatico sia ascrivibile esclusivamente ad un comportamento del dipendente del tutto abnorme ed avulso dalla "normalità" della prestazione lavorativa. Pertanto, atteso che nel caso in commento non era stata data prova dell'abnormità ed arbitrarietà del comportamento posto in essere dal prestatore, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno condannato il datore di lavoro a ristorare l'INAIL delle somme erogate.

L'OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO DM10 CONFIGURA LA PIU' GRAVE IPOTESI DI EVASIONE CONTRIBUTIVA ANCHE SE IL LAVORATORE E' STATO REGOLARMENTE ISCRITTO NEI REGISTRI OBBLIGATORI.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 21250 DELL' 8 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, sentenza n° 21250 dell'8 ottobre 2014, ha (nuovamente) statuito che <u>l'omessa presentazione dei modelli Dm10 è idonea a configurare l'ipotesi di evasione contributiva anche nel caso in cui il dipendente sia stato regolarmente contrattualizzato e registrato nei libri paga e matricola.</u>

Nel caso *de quo*, un'azienda si vedeva recapitare una cartella esattoriale relativa a <u>contributi INPS non versati</u> nel periodo da <u>luglio 1998 a settembre 2001</u>. Le somme richieste a titolo contributivo venivano maggiorate dalle <u>sanzioni per evasione contributiva</u> - *ex* art. 116 comma 8 lett. b) L. 388/2000 – in quanto <u>i modelli mensili Dm10 erano stati del tutto omessi.</u>

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, chiamati in ultima battuta a dirimere i contrasti di merito (*pro* datore in I° grado, *pro* Istituto in appello), hanno sottolineato che <u>l'omessa presentazione delle denunce mensili all'INPS configura la più grave fattispecie dell'evasione contributiva</u>. Inoltre, hanno sottolineato i Giudici di legittimità, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 della L. n° 388/2000 non è applicabile alle inadempienze poste in essere nei periodi antecedenti la vigenza di tale normativa.

Pertanto, atteso che nel caso in disamina <u>il datore di lavoro non aveva dato</u> prova della regolare presentazione dei modelli Dm10, gli Ermellini hanno confermato la correttezza delle sanzioni quantificate dall'Istituto applicando il regime sanzionatorio previsto per le **evasioni contributive**.

DEBITO TRIBUTARIO ESTINTO ANCHE CON IL PAGAMENTO DI UN SOGGETTO TERZO AL RAPPORTO DI IMPOSTA. L'ESTINZIONE DETERMINA LA REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 43811 DEL 21 OTTOBRE 2014

La Corte di cassazione – Sezione Penale -, sentenza n° 43811 del 21 ottobre 2014, ha statuito che se il debito tributario viene pagato da un terzo non deve essere confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto fondate la doglianze formulate nel ricorso rispetto al fatto che il **Tribunale del Riesame di Napoli** non aveva ritenuto di revocare il sequestro preventivo effettuato ai beni di un amministratore di una SRL per omesso versamento IVA da parte della società da lui amministrata, anche se il debito tributario era stato assolto da un terzo soggetto (id: una Spa), con il quale erano in corso rapporti commerciali.

Per la Suprema Corte, il versamento dell'imposta evasa, sia pure non effettuato dall'obbligato principale, fa venir meno la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente profitto.

In nuce, il pagamento della somma dovuta all'Erario da parte del terzo eliminava il vantaggio economico indebito conseguito a seguito dell'azione delittuosa.

In conclusione, per la S.C. il pagamento del debito tributario, anche se non avvenuto da parte dell'obbligato principale, non poteva più giustificare il mantenimento del sequestro preventivo conseguente all'omesso versamento IVA.

IL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' IN UNA STRUTTURA DI TERZI NON E' SOGGETTO AD IRAP.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 21150 DELL'8 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, sentenza n° 21150 dell'8 ottobre 2014, ha (ri)affermato che il presupposto impositivo per l'IRAP è la sussistenza in capo al contribuente di un'autonoma organizzazione che non ricorre quando l'attività professionale sia svolta all'interno della struttura di proprietà di terzi.

Nel caso in specie, un professionista, esercente l'attività di avvocato presso uno studio legale, presentava per alcune annualità istanza di rimborso dell'IRAP.

Contro il silenzio rigetto dell'Amministrazione finanziaria il professionista ricorreva alla giustizia tributaria, risultando però soccombente in entrambi i gradi di merito. In particolare, la CTR negava il rimborso ritenendo sussistente in capo al contribuente un'autonoma organizzazione.

Da qui il ricorso per Cassazione.

Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza de qua, non discostandosi da consolidata giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che costui si avvalga di una struttura organizzata.

Occorre ulteriormente, hanno chiarito gli Ermellini, la sussistenza in capo al contribuente di **un'autonoma organizzazione**, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi, requisito **che ricorre** nel caso in cui il contribuente:

- > Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- > Impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- > Si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

Pertanto, posti questi principi, per i Giudici nomofilattici, non sono soggetti all'imposta i proventi percepiti come compenso per le attività "svolte all'interno di una struttura da altri organizzata" (Cass. sent. n. 9692/2012).

Ad maiora

IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni <u>riservate</u> ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.